



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa 010/548.8561
e-mail: lulgimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Sig.ra Loredana Lotti tel. 010/548.8546
e-mail: loredana.lotti@regione.liguria.it
Referente: Sig. Roberto Boretti tel. 010/548.8535
e-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it

Prot. n. RU 19845 del 29/12/2017

OGGETTO: Gara a procedura aperta, ai sensi degli art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Ausili monouso ad assorbenza per incontinenti a ridotto impatto ambientale da destinarsi agli utenti domiciliari ed al fabbisogno ospedaliero della Regione Liguria" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 5. Numero gara 6897226

Riepilogo risposte ai quesiti pervenuti al 12/12/2017.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati a questa Centrale in ordine alla gara, si rappresenta quanto segue:

QUESITO N. 55

DOMANDA

Documentazione amministrativa – capacità economica e finanziaria

Siamo a chiedere conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, debba essere indicato un unico fatturato medio annuale specifico nel "settore oggetto di gara" e che per "settore oggetto di gara" si intenda il fatturato relativo a forniture di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti con consegna domiciliare ed ospedaliera

RISPOSTA

Si conferma l'indicazione di un unico fatturato in merito la cui rispondenza ai requisiti richiesti verrà valutata in relazione al valore annuale presunto della somma dei lotti partecipati. Per "settore oggetto di gara" si intende la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti con consegna domiciliare e/o ospedaliera.

QUESITO N. 56

DOMANDA

Documentazione amministrativa – DGUE subappaltatore

Siamo a chiedere conferma che le parti da compilare da parte del subappaltatore sono le seguenti:

- Parte II:
 - A) Informazioni sull'operatore economico (fatta eccezione per la "forma di partecipazione" in quanto subappaltatore e non operatore economico che partecipa alla gara);
 - B) Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico
- Parte III:
 - A) Motivi legati a condanne penali
 - B) Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
 - C) Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
 - D) Altri motivi di esclusione
- Parte IV:
 - A) Idoneità
- Parte VI: Dichiarazioni finali



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Si chiede inoltre conferma che, nel caso il subappaltatore fosse una società consortile a responsabilità limitata, il documento debba essere compilato solo dalla società consortile, società con la quale verrà stipulato il contratto di subappalto, e non dalle singole società che compongono il consorzio

RISPOSTA

In caso di subappalto, l'operatore dovrà indicare le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice [terna dei subappaltatori], indicherà espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi dovranno compilare il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B delle Parti II, III, IV e VI.

Nel caso in cui il subappaltatore fosse una società consortile il documento dovrà essere compilato separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici delle prestazioni.

QUESITO N. 57

DOMANDA

Documentazione amministrativa – Garanzia a corredo dell'offerta

Si chiede di confermare che le riduzioni previste all'art.93 comma 7 del D.lgs.50/2016, possano essere applicate all'importo da Voi indicato, che risulta essere già pari all'1% dell'importo triennale del lotto

RISPOSTA

Sì, si conferma la possibilità, per gli operatori in possesso dei requisiti, di applicare le ulteriori riduzioni previste dal D.lgs. 56/2017 (Artt. 59 e 67). In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, ad esempio, dovrà essere applicata la prima riduzione del 50% (se in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000) e sull'importo risultante dovrà essere calcolata la percentuale corrispondente alla riduzione successiva.

QUESITO N. 58

DOMANDA

Offerta economica – percentuale di sconto su listino prezzi

Viene richiesto un listino prezzi aggiornato con l'applicazione degli sconti offerti in sede di gara.

Si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto nel modulo di offerta non vengono richiesti sconti sul listino prezzi.

RISPOSTA

Trattasi di refuso. La dicitura è presente nel Format e, per errore materiale, non è stata eliminata. **IL LISTINO PREZZI PERTANTO NON È RICHIESTO.**

QUESITO N. 59

DOMANDA

Offerta economica – prodotti riconducibili

Si chiede conferma che per tali articoli non sia prevista una base asta unitaria

RISPOSTA

Nei Lotti 1, 2 e 3 – Fornitura domiciliare - dove l'importo a base d'asta è determinato forfettariamente per giornata di fornitura al singolo assistito non è prevista una base unitaria per singolo articolo. Diversamente, per i restanti lotti è riportata la base d'asta per ogni specifico riferimento.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

QUESITO N. 60

DOMANDA

Offerta economica – indicazione dati del Produttore

Si precisa che, per i dispositivi medici, la responsabilità del prodotto è a carico del fabbricante. Si chiede pertanto conferma che per “produttore” debba intendersi “fabbricante”.

RISPOSTA

Sì, si conferma che per “produttore” si intende “fabbricante”.

QUESITO N. 61

DOMANDA

Documentazione tecnica – modello F4– ragione sociale del produttore

Si precisa che, per i dispositivi medici, la responsabilità del prodotto è a carico del fabbricante. Si chiede pertanto conferma che per “produttore” debba intendersi “fabbricante”.

RISPOSTA

Sì, si conferma che per “produttore” si intende “fabbricante”.

QUESITO N. 62

DOMANDA

Chiarimento 29

Per poter effettivamente valutare se i prodotti offerti quali “altri presidi riconducibili” abbiano caratteristiche differenti dai prodotti offerti quali ausili obbligatori, si ritiene sia indispensabile il confronto tra le campionature delle due tipologie di prodotto. Si chiede pertanto di rettificare tale chiarimento e di prevedere la campionatura anche per gli ausili riconducibili

RISPOSTA

Non si accoglie. Per ragioni di ingombro e di limitata disponibilità di spazi, vista anche la concomitanza con altre procedure di gara richiedenti la fornitura di campioni, è stato ritenuto opportuno limitare la campionatura, pertanto si conferma quanto specificato nel chiarimento n. 29 sopraccitato.

QUESITO N. 63

DOMANDA

Art. 3 Capitolato Tecnico - “CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI”. Relativamente ai lotti 1, 2 e 3, al fine della produzione della dichiarazione di conformità al punto 4.2.1 dei CAM, nonché dell’attribuzione del punteggio qualitativo di cui alla lettera E “Requisiti Ambientali”, si evidenzia che l’indicazione dei consumi di cui all’All. 1 non è coerente con la classificazione ed i riferimenti/cod. ISO di cui all’art. 4 del Capitolato Tecnico e di cui all’All. F2.

A titolo di esempio:

All. A1 - Lotto 1 - Riconducibili alta assorbenza: sono indicati i cod. ISO 09.30.2 1.003 e 09.30.21.006, anziché 09.30.23.012 (Rif. 4d) e 09.30.23.015 (Rif. 46).

I rispettivi quantitativi a quale codice ISO vanno imputati ai fini dei calcoli di cui sopra?



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Alla luce di quanto sopra esposto, onde evitare interpretazioni diverse tra i concorrenti, chiediamo che venga fornito un format univoco, riepilogativo dei consumi dei Lotti 1, 2 e 3 in base alla classificazione ed i riferimenti/cod. ISO di cui all'art. 4 del Capitolato Tecnico.

RISPOSTA

Come già esplicitato nei chiarimenti pubblicati in data 07/12 u.s., i dati presenti nell'All. A1 e riferiti al 31/12/2016, sono stati comunicati dalle Aziende sanitarie con i codici del nomenclatore allora in vigore, che non prevedeva tali ausili fra gli obbligatori e, conseguentemente, gli stessi riportavano le referenze dei prodotti ai quali potevano essere ricondotti. All'atto della trascrizione nell'All. A1, per mero errore materiale, tali referenze sono state sostituite in automatico con quelle corrispondenti nel DPCM 12/01/2017 anziché con quelle correlate ai dispositivi di che trattasi.

Si ribadisce altresì che il dettaglio della tipologia di riconducibili distribuiti al 31/12/2016, ancorché non coerente in quanto a codifica (ma facilmente individuabile visto che anche la Ditta latrice del presente quesito ne indica la corretta attribuzione), è stato fornito al fine di meglio definire l'oggetto del contratto e permettere un'elaborazione ragionata dell'offerta economica.

Per quanto riguarda la produzione delle certificazioni ambientali non si ritiene rilevante l'elemento "tipologia" in considerazione che le stesse dovranno essere presentate per i prodotti che le ditte concorrenti vorranno proporre in offerta e parimenti, al fine dell'attribuzione del punteggio per i prodotti costituiti da pasta di cellulosa proveniente da foreste certificate, il calcolo deve essere fatto sul fabbisogno complessivo presunto espresso in pezzi e pari alla somma numerica di tutti gli ausili previsti per il lotto (dato contenuto nell'All. A2).

QUESITO N. 64

DOMANDA

Art.3 Capitolato Tecnico - "CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI": modalità di calcolo della percentuale di cellulosa certificata. Chiediamo conferma che il calcolo debba essere fatto sul peso dei prodotti in grammi

RISPOSTA

Per quanto riguarda la percentuale di prodotti costituiti da pasta di cellulosa proveniente da foreste certificate il calcolo deve essere fatto sul fabbisogno complessivo presunto in pezzi (pari alla somma numerica di tutti gli ausili previsti).

Diversamente è necessario quantificare il peso dei cartoni dell'intera fornitura e determinare il peso delle fibre riciclate ai fini del calcolo della percentuale di incidenza di fibre riciclate utilizzate per gli imballi.

QUESITO N. 65

DOMANDA

Nella Vs nota di Chiarimenti n. 2 Prot. 18775 del 07/12/2017, alla Vs risposta al quesito n. 50, indicate che i pannolini per bambini nei formato 7-14 kg circa e 15-22 kg circa sono individuati quali dispositivi medici dal D.P.C.M. del 12/01/2017.

Si precisa che i pannolini per bambini, essendo utilizzati per necessità puramente fisiologiche e naturali del bambino, non rientrano nella categoria Dispositivi Medici (come specificato nella Direttiva 93/42/CEE e nel D.L. n. 46 del 24/02/97, dove, ai sensi dell'art. 1 - Definizioni - comma 2 lettera a) si specifica che "... deve essere considerato Dispositivo Medico [...] qualsiasi strumento [...] impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una malattia, [...] di una ferita o di handicap come più volte tra l'altro specificato dal Ministero della Salute Chiediamo dunque cortese conferma che i pannolini per bambini possano non essere considerati dispositivi medici e pertanto possano non essere dotati di marchio CE.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

RISPOSTA

Si conferma quanto specificato nella risposta al quesito 50 precisando che per i pannolini per bambino di cui ai riferimenti 2.a e 2.b il citato D.P.C.M. del 12/01/2017 prevede che "l'ausilio è prescrivibile esclusivamente ad assistiti di età maggiore di due anni affetti da gravi malformazioni uro-ano-rettali o affetti da patologie gravi che comportano l'assenza del controllo sfinterico" che, sia per utente destinatario che per finalità d'uso, non sembrano rientrare tra le necessità puramente fisiologiche e naturali del bambino.

QUESITO N. 66

DOMANDA

Nella Vs nota di Chiarimenti n. 2 Prot. 18775 del 07/12/2017, alla Vs risposta al quesito n. 52, scrivete che una dichiarazione del 100% di disponibilità alla distribuzione di ausili riconducibili sarebbe "... *irrealistica*"

Vi invitiamo dunque ad indicare quale sarebbe una percentuale *realistica* oggettivamente identificabile (se non il 100%, comunque un'altra percentuale) e che possa essere accolta dalla commissione, con l'obiettivo di ottenere il massimo punteggio di qualità disponibile per il criterio.

RISPOSTA

Si ribadisce quanto contenuto nella risposta al quesito 52. Il punteggio di qualità per il parametro di che trattasi verrà assegnato con il criterio Q3* in misura proporzionale in relazione alle proposte che saranno formulate dalle concorrenti e, pertanto, non è possibile stabilire a priori quale sarà la percentuale maggiormente premiante.

Al fine di offrire un'indicazione realistica, si evidenzia che i dati comunicati dalle Aziende Sanitarie confermano la residualità dei riconducibili che rappresentano una percentuale inferiore al 10% rispetto al resto della fornitura. Tuttavia, vista l'impostazione del Capitolato di gara che rafforza il concetto di modulabilità di erogazione anche prevedendo specifiche tipologie di prodotti riconducibili con caratteristiche più funzionali e tecnologicamente avanzate e/o superiore comfort e, ferma restando la discrezionalità del medico prescrittore che, nei limiti di quantità erogabili previsti dai LEA, può procedere alla prescrizione dell'ausilio riconducibile se ritenuto più rispondente alle effettive necessità del paziente, è prudentiale stimare un incremento del ricorso a tali presidi fino ad una percentuale complessiva del 20%, da considerarsi quale valore di riferimento per l'attribuzione del massimo punteggio qualitativo.

Si precisa, altresì, che lo scopo del criterio è premiare la maggiore disponibilità a fornire riconducibili vincolando nel contempo le ditte, in corso di esecuzione del contratto, a rispettare almeno il valore dichiarato in fase di gara. Ciascuna Ditta concorrente, pertanto, sulla base delle informazioni disponibili e dell'esperienza maturata nel settore dovrà formulare una proposta ragionata, tenuto conto del costo degli ausili riconducibili e dell'impatto economico che potrebbe derivare da una disponibilità sovrastimata, dichiarata allo scopo di ottenere il massimo punteggio, che l'offerente in caso di aggiudicazione sarà tenuto a distribuire per ottemperare alle richieste del Capitolato Tecnico.

QUESITO N. 67

DOMANDA

Nel Disciplinare di gara, pag. 7, alla fine dell'elenco della documentazione tecnica richiesta, e del CD-ROM contenete tutta la documentazione, si legge "gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti (...) e rilasciate nelle forme di cui al DPR n. 445/2000 e corredate da copia documento di identità del dichiarante."

Se alcuni documenti/dichiarazioni sono "originali" è sufficiente allegare agli stessi una copia documento di identità del sottoscrittore?

Oppure è necessario che tutta la documentazione tecnica sia resa come "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" o "sostitutiva di certificazione"?



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

RISPOSTA

I Certificati potranno essere prodotti in originale, ovvero in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Le Dichiarazioni e eventuale ulteriore documentazione non originale dovranno essere rilasciate nelle forme di cui al DPR n. 445/2000 e corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore.

QUESITO N. 68

DOMANDA

Alla luce di quanto chiarito con il quesito 26 in cui confermate che il progetto tecnico deve essere strutturato secondo i paragrafi definiti all'articolo 5 del capitolato di gara, evidenziando le parti oggetto di valutazione, siamo a proporre che il progetto possa essere strutturato anche seguendo la struttura dell'articolo 13, riferimenti D – Progetto del servizio, per consentire una più logica spiegazione del progetto tecnico e consentire un' agevole identificazione degli elementi oggetto di valutazione. Esempio: Capitolo Rif. D1 - Modalità di gestione della fornitura; Capitolo Rif. D2 Sistema informatico e reportistica Capitolo Rif. D3 Lettore ottico di tessera sanitaria Capitolo Rif. D4 Assistenza utenti Capitolo Rif. D5 Funzionalità Call Center Capitolo Rif. D6 Modalità di gestione della fase transitoria nel passaggio fra vecchio e nuovo fornitore (sia al subentro che alla conclusione del contratto)

RISPOSTA

Si accoglie. Il progetto tecnico potrà essere strutturato anche seguendo l'ordine dell'articolo 13, Riferimenti D – Progetto del servizio. In entrambi i casi devono essere comunque reperibili tutte le informazioni necessarie sia alla verifica della sua conformità a quanto richiesto all'articolo 5 del capitolato di gara nonché alla sua valutazione.

QUESITO N. 69

DOMANDA

Tenuto conto che il codice ISO non rientra tra le informazioni che devono essere riportate obbligatoriamente sui certificati dei prodotti offerti in gara, si chiede conferma che possano essere presentati anche certificati di laboratorio privi del codice ISO di riferimento ma individuabili univocamente attraverso il codice EAN del prodotto.

RISPOSTA

Si accoglie a condizione che siano accompagnati da dichiarazione attestante la corrispondenza all'ausilio offerto ed al relativo codice ISO.

QUESITO N. 70

DOMANDA

In riferimento al chiarimento n.28 ed a quanto previsto dall'art.4 del disciplinare di gara (pag.3) siamo a chiedere conferma che il plico principale debba essere composto come segue:

Busta n. 1 - documentazione amministrativa (una sola busta)

Busta n. 2 - offerta economica (una sola busta contenente a sua volta 1 busta per ogni lotto di partecipazione)

Busta n. 3 - documentazione tecnica (una sola busta contenente a sua volta 1 busta per ogni lotto di partecipazione)

RISPOSTA

Si conferma la correttezza dell'interpretazione su esposta.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

QUESITO N. 71

DOMANDA

Art. 12 Capitolato Tecnico. Relativamente al lotto 3, si evidenzia che il numero di utenti e, di conseguenza i consumi medi per utente/giorno, sono cambiati drasticamente rispetto ai dati riportati solo qualche mese fa nella consultazione preliminare di mercato. Si è passati dai 18.407 utenti della consultazione preliminare ai 23.586 utenti del capitolato tecnico (+28%). Inoltre dall'analisi della Determinazione Dirigenziale n. 439 del 02/03/2017 della ASL 3 GENOVESE, risulta una proroga di 12 mesi per un importo complessivo di circa 5.300.000 € (iva inclusa). Questo importo, tenuto conto del prezzo in essere, porterebbe ad un numero di utenti di poco inferiore ai 20.000 (quindi molto più vicino al dato pubblicato nella consultazione preliminare). Questo implicherebbe un numero di ausili medi per utente/giorno più alto. Si chiede pertanto conferma del dato inerente il n. di utenti ed il consumo medio di ausili per utente/giorno, relativo al Lotto 3 (Asl 3 Genovese)

RISPOSTA

Si confermano i dati comunicati dalla ASL 3 Genovese.

QUESITO N. 72

DOMANDA

Art. 13 del Capitolato Tecnico, Criteri di valutazione. Relativamente a tutti i lotti, è previsto, per l'attribuzione del punteggio qualitativo relativo ai requisiti funzionali, la presentazione nella documentazione tecnica di gara di appositi test di laboratorio (con data non anteriore a 12 mesi dall'indizione del bando). Tali test devono essere svolti necessariamente presso il laboratorio della Camera di Commercio di Milano (Innovhub) in quanto, alcuni sono realizzati con metodiche loro proprie. Pur avendo già riservato uno spazio nel programma lavorativo del laboratorio Innovhub abbiamo ricevuto formale comunicazione dallo stesso che non gli sarà possibile svolgere tutte le prove richieste entro i termini necessari per la presentazione delle offerte. Si allega anche la comunicazione ricevuta dal Laboratorio. Per quanto sopra, siamo cortesemente a richiederVi una congrua dilazione (tenuto conto anche delle festività natalizie), al fine di permettere alla scrivente ed alle altre ditte partecipanti, la migliore predisposizione dell'offerta. Si voglia considerare che l'importanza e la dimensione della Vostra gara rendono necessaria la migliore e più coerente predisposizione dell'offerta.

RISPOSTA

Richiesta accolta. Con determinazione n. 443 del 05/12/2017 la data di presentazione delle offerte è stata prorogata alle ore 12,00 del 22/01/2018.

QUESITO N. 73

DOMANDA

All. F2. Offerta Economica. Lotto 4. Si chiede conferma circa la correttezza della base d'asta del Pannolone Rettangolare (0,75 €) che non ci appare coerente con le basi d'asta degli altri prodotti. Nel caso si trattasse di un refuso, questo implicherebbe una modifica dell'intero importo del lotto posto a base di gara.

RISPOSTA

Trattasi di refuso. Con determinazione n. 464 del 14/12/2017 si è provveduto a correggere il dato e a rettificare l'importo del lotto posto a base d'asta.



AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

QUESITO N. 74

DOMANDA

Nel Disciplinare di Gara al punto 6 - Modalità di aggiudicazione - è stata apportata la seguente modifica:

- PREZZO QUALITÀ**: massimo punti 70.....:

ma le formule descritte successivamente fanno pensare che il capoverso si riferisca al parametro PREZZO. Si prega di chiarire.

RISPOSTA

Trattasi di refuso. Si conferma che la fornitura sarà aggiudicata con le modalità di cui all'art. 95 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai parametri congiunti della Qualità e del Prezzo ai quali saranno attribuiti rispettivamente 70 punti (qualità) e 30 punti (prezzo). Pertanto al punto 6 del Disciplinare di Gara - Modalità di aggiudicazione - anziché:

- PREZZO QUALITÀ**: massimo punti 70, secondo la seguente formula:

leggasi:

- PREZZO**: massimo punti ~~70~~ 30.....

Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente tutta la documentazione relativa alla presente gara sul nostro sito www.acquistiliguria.it.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Luigi Moreno COSTA)

